



COMUNE DI IONADI

89851 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
Piazza ex-Stazione F.C.L. -- 89851 Ionadi -- Codice Fiscale N. 00323420794
www.comune.ionadi.vv.it tel. 0963.260684 fax 0963.260669

Prot. n° 3945 del 07/06/2018

ORDINANZA N° 04 DEL 07 GIUGNO 2018

PULIZIA LOTTI DI TERRENI PRIVATI

Premesso che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, creano problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Dato atto che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpenti e insetti.

Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e/o di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita erborea, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale.

Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità.

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 255 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Visto il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931;

Vista la legge n.353 del 31 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il capo III° del D.lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 in materia di prevenzione incendi;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;



COMUNE DI IONADI

89851 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Piazza ex-Stazione F.C.L. -- 89851 Ionadi -- Codice Fiscale N. 00323420794

www.comune.ionadi.vv.it tel. 0963.260684 fax 0963.260669

ORDINA

Che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree adibite a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo (primavera - estate) e comunque fino al 30 ottobre di ogni anno, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedono a:

- Taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe.
- Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque essere effettuati tempestivamente, provvedendo correttamente alla rimozione dei materiali provenienti dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi;

N.B. Relativamente al taglio di rami e/o di alberi lungo gli argini confinanti con le strade comunali e interpoderali, si avvisano i proprietari, che in caso di caduta di rami o alberi, per cause accidentale o per eventi calamitosi tutte le responsabilità civili e penali saranno a loro carico.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) e art. 21 del DPR n.495 del 16/12/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del codice della strada) per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.

Se del caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 50,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.L.L. (D.L. gs 267/2000),



COMUNE DI IONADI

89851 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Piazza ex-Stazione F.C.L -- 89851 Ionadi -- Codice Fiscale N. 00323420794

www.comune.ionadi.vv.it tel. 0963.260684 fax 0963.260669

come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità.

Le forze dell'ordine e la polizia municipale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

1. Prefettura di Vibo Valentia;
2. Polizia Municipale;
3. Stazione dei Carabinieri di Filandari;
4. Provincia di Vibo Valentia.

INFORMA

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione. Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

Il Sindaco
Ing. Antonio Arena

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.lgs. n.39/93)